



REGOLAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E RELATIVI BANDI

1- Tipologia dei servizi ai quali gli studenti possono collaborare

1. La collaborazione degli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico al funzionamento dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in poi Università), a norma dell'art. 11 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, può essere attivata per i seguenti servizi:

- a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di ritrovo per studenti;
- b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati;
- c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
- d) assistenza a studenti disabili in aula e per la piena utilizzazione dei principali servizi messi a disposizione degli studenti dall'Università;
- e) servizi straordinari di pulizia, trasloco di mobili o libri, lavori di archiviazione, manutenzione;
- f) servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
- g) altri servizi non didattici a favore degli studenti, espressamente autorizzati dal Senato Accademico.

2. Sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

3. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né è intesa a sostituire il personale dipendente e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

4. La collaborazione inoltre non dà luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari.

2 - Luogo e durata delle collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 1 devono essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'Università per le proprie attività e in luoghi anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività e sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

2. Le collaborazioni stesse non possono avere durata complessiva superiore a 200 ore nell'arco di un anno accademico, né durata inferiore a complessive 8 ore.

3 - Specificazione e pubblicazione delle richieste di collaborazione

1. Le strutture universitarie, quando ravvisino l'opportunità di attivare una o più collaborazioni di cui all'art. 1, redigono il bando di cui al comma successivo e nominano la Commissione esaminatrice (d'ora in poi Commissione) composta da tre componenti di cui uno studente, scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, dei Consigli di Dipartimento e della Conferenza degli Studenti.

2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della delibera del Dipartimento o della determina del Direttore Generale/Dirigente di approvazione del bando;
- b) del tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;



- c) del numero di collaborazioni necessarie per il servizio;
- d) delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
- e) delle date di inizio e fine della o delle collaborazioni, della loro durata complessiva e del loro orario;
- f) del luogo in cui esse dovranno essere svolte;
- g) del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- h) degli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura, secondo quanto previsto dal successivo art.5;
- i) dei requisiti che siano considerati titolo preferenziale, secondo quanto previsto dal citato art. 5, e del relativo punteggio;
- j) della data di pubblicazione del bando all'Albo delle collaborazioni dell'Università (d'ora in poi Albo) di cui al successivo art. 6;
- k) delle modalità di iscrizione, secondo quanto indicato dall'art. 6 ultimo comma;
- l) del termine, non inferiore a 15 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti, a norma del successivo art. 9. Si prescinde da tale termine, nel caso in cui il bando disponga di volersi avvalere, per motivate ragioni di urgenza, degli studenti già inseriti nella graduatoria annuale;
- m) della composizione della Commissione.

3. Le strutture universitarie, tenuto conto delle disponibilità di cui al successivo art. 16, definiscono l'attivazione della/e collaborazioni predisponendo il bando, sulla base del modello pubblicato nel portale UNIMI dalla struttura competente. Il bando è approvato dai Consigli di Dipartimento o dal Direttore Generale/Dirigente ed inviato all'Ufficio competente per la pubblicazione, previo controllo di conformità al presente Regolamento.

4. Sono previste due tipologie di bandi: il bando d'urgenza e il bando con selezione.

5. Il Bando d'urgenza è emanato nel caso in cui la struttura necessiti di collaborazioni con urgenza. I nominativi degli studenti sono estratti dall'elenco degli studenti iscritti all'Albo alla data di pubblicazione del bando. La Struttura interessata può pubblicare il bando sul proprio sito web.

6. Il Bando con selezione è emanato nel caso in cui il bando preveda una selezione per verificare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle collaborazioni. L'Ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito dell'Università, mentre la struttura può pubblicarlo sul proprio sito web.

4 - Requisiti obbligatori delle candidature

1. Costituisce in ogni caso requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni, l'essere in regola con l'iscrizione all'Università, aver acquisito i due quinti, arrotondati per difetto, dei crediti e non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi.

2. Gli iscritti ad anni successivi al primo devono aver acquisito i 2/5 dei crediti previsti dal manifesto degli studi fino all'anno precedente a quello dell'ultima iscrizione.

3. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, i 2/5 dei crediti sono calcolati con riferimento all'anno di iscrizione.

4. I 2/5 dei crediti devono essere acquisiti 30 giorni prima della data di iscrizione alla lista di cui all'art. 6.

5. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea di secondo livello non si tiene conto del requisito dei 2/5 dei crediti, in quanto tale requisito si considera già maturato sulla base della carriera precedente.



6. I laureati presso altra Università, iscritti ad una laurea magistrale (biennio), dovranno effettuare, all'atto dell'iscrizione all'Albo, le seguenti dichiarazioni relative alla carriera precedente:

- a) crediti acquisiti (per il vecchio ordinamento, previgente al dm 509/1999 e al dm 270/2004, numero esami sostenuti);
- b) media aritmetica degli esami in trentesimi;
- c) anno di prima immatricolazione;
- d) anno di conseguimento della laurea.

7. Per gli iscritti alle lauree magistrali provenienti da altra Università, la verifica della veridicità dei dati dichiarati relativi alla carriera precedente sarà effettuato dalla Commissione. A tal fine pertanto, ai laureati esterni viene chiesto di produrre, in sede di convocazione innanzi alla Commissione, un'autocertificazione con gli esami sostenuti, la relativa votazione, i crediti acquisiti e tutti gli anni accademici di iscrizione. La mancata consegna dell'autocertificazione comporterà l'esclusione dalla selezione.

8. Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti possono iscriversi alla graduatoria annuale di cui al successivo art. 6.

9. La carica di rappresentante degli studenti negli Organi accademici è incompatibile con lo svolgimento delle attività di collaborazione studentesca.

5 - Requisiti ulteriori delle candidature

1. Nel bando possono essere posti uno o più dei seguenti requisiti per la validità delle candidature, in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 4:

- a) appartenenza degli studenti a determinati corsi di laurea;
- b) iscrizione dello studente ad uno specifico anno di corso;
- c) conoscenza di determinate tecniche e/o di determinate lingue;
- d) aver acquisito determinate esperienze nell'attività richiesta.

2. Ciascuno dei requisiti indicati ai commi precedenti può essere indicato nel bando come titolo preferenziale oppure come obbligatorio per la validità della candidatura.

3. Il bando deve indicare il punteggio dettagliato definito per ciascun titolo preferenziale. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli preferenziali non può essere superiore a 30 punti.

4. I requisiti di cui ai commi precedenti possono essere previsti dal bando soltanto se congrui rispetto alle esigenze obiettive cui la collaborazione è destinata a rispondere.

Capo II - L'OFFERTA DI COLLABORAZIONE

6 - Graduatoria annuale

1. Il 1° ottobre di ogni anno accademico si aprono le iscrizioni all'Albo per gli studenti disponibili alle collaborazioni di cui all'art. 1. L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento, da tale data e fino al 30 settembre del successivo anno solare.

2. Al momento dell'iscrizione all'Albo e ai bandi di concorso che prevedono apposita selezione – Bandi con selezione – sarà rilasciata allo studente l'attestazione del proprio punteggio, calcolato sulla base del merito, posseduto 30 giorni prima della data di iscrizione, e della condizione economica.



3. L'Ufficio competente cura la tenuta e l'aggiornamento permanente dell'Albo di cui al primo comma, nel quale devono essere indicati i nomi degli studenti in ordine cronologico di iscrizione, nonché i punteggi-base assegnati a ciascuno.
4. L'iscrizione produce effetto soltanto fino al 30 settembre dell'anno accademico di riferimento e comunque fino al raggiungimento del limite massimo di collaborazioni previsto nel precedente art. 2.
5. L'iscrizione alla graduatoria annuale da parte dello studente, comporta l'automatica iscrizione ai Bandi d'urgenza che richiedono l'iscrizione al corso di laurea di appartenenza.
6. La Commissione tuttavia si riserva, per i bandi d'urgenza, di prevedere particolari modalità di colloquio nel caso in cui i servizi da svolgere lo richiedano.

7 - Criteri di determinazione del punteggio-base

1. Il punteggio-base di cui al terzo comma dell'art. 6 è costituito dalla somma dei parametri di merito (m) e di condizione economica (c), di seguito specificati:

m (merito): si determina moltiplicando il numero dei crediti acquisiti per il voto medio riportato negli esami, dividendo il risultato per gli anni di corso effettivamente impiegati; il risultato ottenuto deve essere diviso per 29;

c (condizione economica): assume un punteggio diverso per ciascuna fascia di reddito calcolata in base ai limiti ISEE Università stabiliti annualmente nel Regolamento tasse e contributi: 48 punti, 42 punti, 36 punti, 30 punti, 24 punti, 18 punti, 12 punti e 0 punti se lo studente appartiene, rispettivamente, alla I, II, III, IV, V, VI e VII e VIII fascia di reddito di cui all'articolo seguente.

2. Nel calcolo del punteggio-base è presa in considerazione tutta la carriera dello studente a partire dalla data di prima immatricolazione.

3. Per gli iscritti alle lauree magistrali (biennio) non sono prese in considerazione le attività formative convalidate da precedente carriera.

4. Per il voto medio riportato negli esami si fa riferimento al criterio della media aritmetica. Per gli iscritti alle lauree magistrali (biennio) la media dei voti si calcola sommando la media della carriera precedente alla media della carriera corrente e dividendo il risultato per due.

5. Per quanto riguarda il calcolo degli anni impiegati, si fa riferimento agli anni di iscrizione a decorrere dalla data di prima immatricolazione, comprendendo anche gli anni di interruzione studi. Per gli iscritti alle lauree magistrali (biennio) si fa riferimento agli anni di iscrizione più gli anni di iscrizione alla laurea triennale. Per gli iscritti ad una seconda laurea di primo livello, nel caso di ammissione ad anni successivi al primo per convalida di esami da precedente carriera, si fa riferimento agli anni di iscrizione più gli anni considerati già maturati.

6. Gli studenti sono tenuti a controllare la correttezza del punteggio assegnato e a richiedere, in tempo utile, le eventuali modifiche, sia per quanto riguarda il punteggio di merito che per quello di reddito, alla Segreteria Studenti del corso di laurea di appartenenza: le richieste di modifiche non effettuate per tempo non comportano, in nessun caso, una proroga delle scadenze.

8 - Fasce di reddito

1. All'atto dell'iscrizione alla graduatoria di cui al precedente art. 6, allo studente viene attribuito il punteggio per reddito sulla base dell'attestazione ISEE Università presentata. Qualora lo studente, all'atto dell'iscrizione all'Albo, non sia in possesso dell'attestazione ISEE Università il punteggio per reddito sarà pari a zero.

2. Per modificare la condizione economica lo studente deve:



1. cancellare l'eventuale iscrizione ai bandi;
2. cancellarsi dall'albo;
3. verificare l'avvenuta acquisizione dell'ISEE sulla pagina personale di Unimia (in caso contrario consegnare l'attestazione ISEE corretta e attendere la modifica dei dati);
4. iscriversi all'Albo e ai bandi.

9 - Candidatura ai bandi di collaborazione

1. Con l'iscrizione all'Albo lo studente è automaticamente iscritto ai Bandi d'urgenza emanati nel corso dell'anno accademico.
2. Gli studenti iscritti all'Albo possono inoltre iscriversi ai Bandi con selezione. In questo caso l'iscrizione non è automatica, ma deve avvenire nei termini stabiliti dai singoli bandi.
3. Lo studente candidato ad un bando che prevede la selezione deve presentare alla Struttura universitaria che ha bandito la collaborazione, nei tempi e luoghi previsti dal relativo bando, l'attestazione del punteggio-base rilasciata in fase di iscrizione al bando.

10 - Graduatoria relativa al bando

1. Per i bandi d'urgenza la Struttura interessata richiede all'Ufficio competente l'elenco degli studenti, che risultano automaticamente iscritti, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando all'Albo.
2. Gli studenti saranno chiamati in ordine di graduatoria e, se previsto dal bando, sarà effettuata una prova idoneativa per verificare i requisiti essenziali al tipo di collaborazione richiesta.
3. Per i bandi che prevedono apposita selezione l'elenco delle candidature è stilato dalla Commissione, sulla base degli studenti in possesso dell'attestazione del punteggio-base, presenti nel giorno, luogo e orario stabilito per la prova idoneativa.
4. La prova idoneativa permette di verificare i requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura.
5. La Commissione redige la graduatoria sulla base del punteggio-base e dell'ulteriore punteggio eventualmente assegnato per i requisiti di cui all'art. 5.
6. La graduatoria di cui al comma precedente è pubblicato sul sito web della Struttura interessata.
7. A parità di punteggio complessivo ha titolo preferenziale:
 - a) lo studente appartenente alla fascia di reddito più disagiata;
 - b) a parità di fascia di reddito, lo studente che abbia acquisito il maggior numero di crediti eccedenti i due quinti;
 - c) a parità di numero di crediti, lo studente con una media di voti superiore.

CAPO III - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

11 - Costituzione del rapporto

1. Il Responsabile della Struttura universitaria presso cui si svolgerà la collaborazione, oppure altra persona a ciò espressamente delegata, provvede a far sottoscrivere ai vincitori un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando,



nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta ai collaboratori.

2. In caso di rinuncia da parte di uno studente la Commissione può scorrere la graduatoria.
3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico da parte dello studente viene comunicata alla Struttura competente per il pagamento con l'invio del verbale di selezione degli studenti predisposto dalla Commissione.
4. Allo stesso studente possono essere conferiti più incarichi nel corso di uno stesso anno accademico, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 200 ore nello stesso anno.

12 - Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

1. Le persone incaricate del controllo sono tenute a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura universitaria, qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento del servizio stesso.
2. Il Responsabile della struttura universitaria può, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, provvedere con provvedimento motivato:
 - a) alla riduzione del corrispettivo di cui al successivo art. 13 in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata;
 - b) alla revoca dell'incarico.
3. Con lo stesso provvedimento possono essere adottate entrambe le misure di cui al comma precedente nei confronti di uno stesso studente.
4. Contro il provvedimento di cui al secondo comma lo studente interessato può proporre ricorso al Direttore Generale.
5. Il Direttore Generale, sentito l'interessato, può revocare o riformare parzialmente il provvedimento, oppure respingere il ricorso, in ogni caso con provvedimento motivato.
6. La persona o le persone incaricate del controllo possono proporre sospensioni della collaborazione, con o senza recupero, per giustificato motivo.

13 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo ammonta a euro 10,00 orari.
2. Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte dell'organo che ha conferito l'incarico, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.
3. Il pagamento del corrispettivo avviene, da parte dell'Ufficio competente, dietro certificazione della collaborazione prestata da parte del Responsabile a cui è affidato il controllo del servizio.
4. La prestazione richiesta allo studente per le attività a tempo parziale comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite fissato dalla vigente normativa e attualmente pari a euro 3.500,00 annui.

14 - Cessazione del rapporto

1. Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università, anche se questa preceda il termine finale inizialmente previsto.



3. Lo studente interessato può chiedere alla struttura che gli ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

15 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo, invece, ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

CAPO IV - COPERTURA FINANZIARIA

16 - Finanziamento annuale

1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente in sede di Bilancio di previsione le risorse destinate alle varie strutture universitarie per la copertura dei costi derivanti dalle collaborazioni studentesche e dei relativi costi assicurativi.
2. I Dipartimenti che dispongono di risorse proprie possono destinare quota parte delle stesse per la copertura delle collaborazioni di cui al comma precedente.

17 - Norme transitorie e decorrenza

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa richiamata all'art. 1, nonché ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore a partire dal 1° febbraio 2021.